



## COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Provincia di Venezia

Ufficio: SEGRETERIA

### DECRETO N. 12 DEL 17-11-2014

**Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 co. 7 della l. 190/2012.**

#### IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

Atteso che il suddetto intervento normativo prescrive alle Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall'art. 1, comma secondo, del Decreto Legislativo 31 Marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti Locali, di procedere all'attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità, prevalentemente sotto il profilo gestionale, dotandosi di un Piano di Prevenzione Triennale, con l'obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l'emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l'assegnazione di contributi e sovvenzioni;

Considerato che la legge in questione prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni pubblica amministrazione, sia centrale che territoriale;

Visto in particolare l'art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 ai sensi del quale "A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione" e che a questi spetta la proposta del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

Vista la Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto: "Legge n. 190 del 2012- disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione." secondo cui, in particolare, la ratio sottesa al criterio di designazione dettato direttamente dalla legge per gli enti locali è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale spettante per legge al Segretario che, secondo l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 "*svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*";

Preso atto che, secondo la circolare richiamata, è possibile la nomina di un solo responsabile della prevenzione, in quanto il legislatore ha inteso concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione, ferma restando la possibile individuazione di referenti ulteriori che coadiuvino l'operato del responsabile, secondo modalità di raccordo e coordinamento da disciplinare nel piano triennale di prevenzione;

Rilevato, altresì, che ai sensi del richiamato art. 97 del D.lgs 267/2000, il segretario generale dell'ente "sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";

Richiamato il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012, ha ridefinito e disciplinato in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità a carico dell'amministrazione ;

Visto, in particolare, l'art 43 del Decreto Legislativo n. 33/2013 che testualmente stabilisce: "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190, svolge, di norma le funzioni di Responsabile per la Trasparenza" ed il suo nominativo è indicato nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 60, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190, il quale prevede che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, attraverso l'acquisizione di intese in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, vengano definiti gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti Locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti privati sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge medesima;

- il successivo comma 61 il quale stabilisce che, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata, siano definiti altresì gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi (D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 39/2013, D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62) previsti dalla stessa legge da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;

- l'intesa, in sede di conferenza Unificata, tra Governo, Regioni, ed Enti Locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della soprarichiamata Legge 6 Novembre 2012, n. 190, sottoscritta in data 24 Luglio 2013, che ribadisce l'obbligo in capo agli enti di assicurare il coordinamento tra le attività svolte dal responsabile per la prevenzione della corruzione e dal responsabile per la trasparenza nonché tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) e il programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I) da adottarsi entrambi entro il 31 gennaio 2014;

Vista la delibera n. 72 in data 11 Settembre 2013 con la quale la Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) – Autorità nazionale Anticorruzione- ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A, definendo un quadro strategico complessivo per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione nel settore pubblico;

Considerato che al predetto responsabile della prevenzione, ai sensi della legge n. 190/2012, compete quanto segue :

- elaborare la proposta di Piano della Prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1 comma 8); i contenuti del Piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione(art. 1 comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità ( art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);

- pubblica nel sito web istituzionale dell'amministrazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico. Riferisce sull'attività qualora lo ritenga opportuno e nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda (art.1 comma 14);

Dato atto che l'art. 15 del decreto legislativo 8 Aprile 2013 n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190*", ha attribuito nuovi compiti al responsabile della prevenzione della corruzione relativi alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità;

Atteso che secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 62/2013, recante il *Codice di comportamento dei pubblici dipendenti*, "*Il responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale Anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio*";

Considerato opportuno, pur a fronte della esplicita previsione normativa che attribuisce, negli Enti Locali, al Segretario Generale la funzione di Responsabile anticorruzione, adottare un provvedimento di individuazione e nomina;

Ritenuto di mantenere detta individuazione, tenuto conto della organizzazione e dei livelli di responsabilità di questo Ente ed in considerazione del fatto che il Segretario Comunale per funzione, cultura giuridica e ruolo super partes è idoneo a garantire la massima vigilanza sul rispetto delle norme in questione, in quanto già di per sé deputato a garantire la regolarità dell'azione amministrativa;

Dato atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi aggiuntivi;

Vista altresì la delibera CIVIT n. 50/2013, pubblicata in data 11 luglio 2013, con la quale la Commissione ha approvato "*Le linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*", nella quale ha altresì previsto che entrambi i piani, cioè quello anticorruzione e quello per la trasparenza, siano adottati entro il 31 Gennaio 2014 e poi aggiornati annualmente, entro la data del 31 Gennaio;

Richiamato l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante : "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e successive modificazioni, secondo cui il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del comune e rappresentante dell'ente, il quale in particolare provvede :

- alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio (comma 8);
- alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi ed all'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali (comma 10);

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 99 del succitato D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale è nominato dal Sindaco;

Richiamate le considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT - Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni Pubbliche - in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Deliberazione n. 15 del 13 Marzo 2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni e accertato che lo stesso è stato individuato nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico- amministrativo;

Vista la propria deliberazione giunta n. 131 del 13.11.2013 avente ad oggetto "Individuazione della figura del Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013 e contestuale individuazione del Soggetto con Potere Sostitutivo e dei referenti comunali."

e

Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 43 del 24.09.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di Segreteria generale tra i Comuni di Cimadolmo e Fossalta di Piave;

Decreto DECRETI n.12 del registro particolare del 17-11-2014 Comune di Fossalta di Piave

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;  
Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

#### **DECRETA**

- di individuare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 co. 7 della l. 190/2012, di questo Comune il Segretario comunale titolare;
- di nominare conseguentemente Responsabile della prevenzione della corruzione il dott. Fabio De Toffol, Segretario comunale titolare della sede convenzionata Cimadolmo - di Fossalta di Piave;
- di dare atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi aggiuntivi;

#### **DISPONE**

- di notificare copia del presente decreto di nomina al Segretario e di darne comunicazione alla CIVIT secondo le modalità definite dalla stessa commissione;
- di trasmettere copia del medesimo provvedimento a tutti i Responsabili di settore all'organismo di valutazione, al Revisore, alla Prefettura di Venezia;
- di pubblicare il presente provvedimento in una parte specifica del sito istituzionale avente ad oggetto «Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità».

Il Sindaco  
F.to Sensini Massimo